

Dalla Commissione europea arrivano le linee guida accompagnate da una serie di faq

# Dal 12/8 imballaggi riciclabili

## Chiarita la definizione di fabbricante e quella di produttore

DI GIORGIO AMBROSOLI

**T**utti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili a partire dal 12 agosto 2026.

Lo ha affermato il 30 marzo 2026 la Commissione europea, a seguito della pubblicazione del documento guida per l'attuazione del regolamento n. 40/2025 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio (PPWR). L'affermazione riguarda in particolare l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del PPWR.

Le linee guida (conosciute come "legal notice") sono state pubblicate unitamente a una serie completa di FAQ che rispondono ai quesiti sollevati dalle parti interessate dall'entrata in vigore del Regolamento nel febbraio 2025. Le FAQ sono pubblicate nella loro prima edizione e saranno aggiornate periodicamente.

Una prima affermazione, quella sulla verificabilità, che più che costituire uno strumento per l'interpretazione, diventa una fonte ulteriore.

Infatti, le linee guida non precisano che lo stesso art. 6 impone al fabbricante di valutare la riciclabilità degli imballaggi "sulla base degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e degli atti di attuazione adottati a norma del paragrafo 5".

Ciò significa che l'unico meccanismo legalmente previsto per la valutazione della riciclabilità è costituito da tali atti delegati e di attuazione non ancora adottati. Difficile, quindi, verificare la riciclabilità se non sulla base delle norme precedenti. Per quanto riguarda le definizioni, il documento guida chiarisce chi è un fabbricante e chi è un produttore, due concetti che svolgono funzioni giuridiche completamente diverse.

Il fabbricante, in genere il titolare del marchio o l'entità che decide le specifiche di progettazione degli imballaggi, è responsabile della conformità ai requisiti di sostenibilità ed etichettatura, e ne esiste uno solo

per ogni unità di imballaggio in tutta l'UE.

Il produttore viene, invece, identificato mercato per mercato ed è soggetto agli obblighi relativi alla Responsabilità Estesa della Produttore nello Stato membro in cui l'imballaggio viene immesso sul mercato per la prima volta.

Un approfondimento a parte viene dedicato alle succursali. Una succursale priva di personalità giuridica distinta non può qualificarsi come importatore. E le società extra-UE che si avvalgono di succursali nell'UE dovranno costituire una società controllata o, ove richiesto dal relativo Stato membro, nominare un rappresentante autorizzato.

Per quanto riguarda la definizione di imballaggio, l'inclusione negli allegati non è sufficiente per definire cosa è imballaggio e prevale sempre il criterio funzionale. Così le sacche per infusione endovenosa e le siringhe preriempite sono escluse in merito alla verifica della riciclabilità e delle sostanze problematiche.

Le FAQ confermano che la norma EN 13428:2004 non costituirà più una presunzione di conformità ai requisiti di minimizzazione delle sostanze problematiche dopo il 12 agosto 2026.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riutilizzo, la guida affronta gli obblighi del settore HORECA in materia di bevande, l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali, la posizione degli imballaggi per il trasporto progettati su misura e gli obiettivi di riutilizzo nel commercio internazionale.

In merito ai sistemi di cauzione e restituzione, la guida illustra gli obblighi dei rivenditori di accettare i contenitori con cauzione, le condizioni affinché i sistemi esistenti siano idonei e il rapporto tra l'obbligo di raccolta differenziata del 2026 e la scadenza del 2029 per l'attuazione del DRS (Deposit Return System).

© Riproduzione riservata

